

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 28 - numero 6012 di Giovedì 05 febbraio 2026

Formazione RLS: le novità del decreto-legge 2025 sulla sicurezza

Scopriamo le novità introdotte dal Decreto-Legge 31 ottobre 2025 n. 159 e dall'Accordo Stato-Regioni 2025 in materia di formazione degli RLS, obblighi formativi e modalità di erogazione dei corsi.

Nel corso del 2025, la pubblicazione dell'Accordo Stato-Regioni 2025 e della Legge n. 159 del 29 dicembre 2025 hanno introdotto importanti **novità relative alla formazione dell'RLS**, con un focus sull'obbligo di aggiornamento periodico e sulle modalità di erogazione dei corsi.

Le novità sull'aggiornamento degli RLS

Per quanto riguarda gli obblighi di aggiornamento periodico degli RLS, il Decreto-Legge 31 ottobre 2025 n. 159, convertito nella **Legge n. 159 del 29 dicembre 2025** ed entrato in vigore dal 30 dicembre 2025, ha integrato quanto già previsto dall'art. 37 del D. Lgs. 81/08, e disciplinato l'aggiornamento obbligatorio degli RLS (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) nelle aziende con meno di 15 dipendenti.

L'articolo 37 del Decreto Legislativo 81/2008 prevedeva infatti l'obbligo di aggiornamento esclusivamente per le aziende con organico superiore a 15 dipendenti.

La durata dei corsi di aggiornamento era così strutturata:

- 4 ore annue per le aziende con **numero di dipendenti compreso tra 15 e 50**;
- 8 ore annue per le aziende con **oltre 50 dipendenti**.

Non venivano date invece indicazioni in merito all'aggiornamento per RLS che operano in aziende con **meno di 15 dipendenti**.

La Legge n. 159 del 29 dicembre 2025 ha finalmente colmato questa mancanza normativa stabilendo l'**obbligatorietà dell'aggiornamento dell'RLS per tutte le imprese, indipendentemente dalla loro dimensione**.

In merito alla **durata** dei percorsi di aggiornamento, rimane la differenza basata sulla dimensione aziendale:

- 4 ore annue per le aziende con numero di dipendenti compreso tra 15 e 50;

- 8 ore annue per le aziende con oltre 50 dipendenti;
- durata stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale per le aziende con meno di 15 dipendenti, per le quali bisognerà tenere conto "della dimensione e del livello di rischio per la salute e sicurezza derivante dall'attività svolta".

Questa integrazione, prima assente nel Testo Unico, armonizza il trattamento degli RLS nelle micro e piccole imprese con quello già previsto per le aziende di dimensioni maggiori, garantendo maggiore coerenza e uniformità nell'organizzazione della formazione in materia di salute e sicurezza.

Le novità sulle modalità di erogazione dei corsi RLS

Per quanto riguarda invece la **modalità di erogazione dei corsi**, l'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 vietava la formazione degli RLS in **modalità e-learning**, salvo diverse previsioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL).

Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 non riporta più tale limitazione. Ciò significa che la formazione degli RLS può ora sempre essere erogata in modalità e-learning, a meno che la contrattazione collettiva non lo vieti espressamente.

Questa novità è coerente con quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/2008, che all'articolo 37, comma 11, stabilisce che le modalità di svolgimento della formazione degli RLS sono definite dai contratti collettivi nazionali.

In altre parole, la scelta di consentire o meno l'e-learning per la formazione degli RLS spetta ai contratti collettivi di categoria, e non è più oggetto di limitazione generale da parte dell'Accordo Stato-Regioni.

Devi formare o aggiornare la formazione dei tuoi RLS?

La qualità della formazione fa la differenza tra adempimento formale e prevenzione che funziona. Un RLS preparato riconosce i rischi reali, dialoga con datore di lavoro, RSPP e lavoratori, e contribuisce a ridurre infortuni e costi indiretti. Scegliere **percorsi strutturati, tracciabili e conformi** è la strategia più sicura.

Noi di Mega Italia Media eroghiamo **corsi e-learning progettati da esperti di salute e sicurezza** ed erogati in conformità ai requisiti normativi vigenti.

Il nostro catalogo include **19 corsi online per la prima formazione degli RLS** (differenziati per settore, così da garantire una formazione specifica per ciascun ambito lavorativo) e **14 corsi di aggiornamento** con contenuti diversi.

In tutti i percorsi garantiamo:

- **Tutor e assistenza didattica inclusa:** supporto didattico e tecnico lungo tutto il corso, con canali dedicati e risposte

rapide da personale qualificato.

- **Fruizione flessibile:** accesso 24/7 da qualsiasi dispositivo, progressi tracciati, materiali scaricabili.
- **Attestati conformi:** rilascio attestato conforme alla normativa vigente.

[CLICCA PER CONSULTARE IL CATALOGO DI CORSI RLS MEGA ITALIA MEDIA](#)

Aggiornamento del 06.02.2026

Visti i commenti dei lettori integriamo l'articolo specificando il punto delle modalità della formazione per Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Per chiarire il riferimento al precedente Accordo Stato-Regioni del 2016 citato nell'articolo è necessario riprendere le indicazioni presenti appunto nell'Accordo del 2016.

Nella premessa dell'Accordo si può trovare una affermazione che, pur inserita in un provvedimento che disciplina la formazione dei Responsabili e Addetti al servizio di prevenzione e protezione, assume una valenza più estensiva in ragione di come è scritta: Si rappresenta, inoltre, che per i corsi in materia di salute e sicurezza la modalità e-learning è da ritenersi valida solo se espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni o dalla contrattazione collettiva, con le modalità disciplinate dal presente Accordo nel rispetto delle disposizioni di cui all'Allegato II."

L'indicazione era quindi inequivocabile e portava alla conseguenza che la formazione dei RLS in modalità e-learning dovesse essere possibile solo se espressamente prevista dalla contrattazione collettiva (ed effettivamente alcuni contratti la prevedono). Dove non fosse prevista non era appunto erogabile.

Nell'attuale Accordo l'affermazione non è invece più presente, per cui rimane il principio generale previsto dall'Articolo 37, comma 11, che prevede che le modalità della formazione dei RLS siano definite dalla contrattazione collettiva. Non ci sono altre indicazioni, come invece troviamo per la formazione dei preposti, dove è specificato che la formazione deve avvenire esclusivamente in presenza. Quindi la modalità e-learning è una delle modalità che la contrattazione collettiva può prevedere, ma in caso di assenza di indicazioni contrarie nei contratti applicati nelle aziende, può quindi essere utilizzata, non essendoci norme che la vietano.

www.puntosicuro.it